



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari

Ufficio III

Prot. n. 19494
Allegato 1: 1 cartella
Allegato 2: 2 cartelle
Trasmissione per e-mail

Roma, 1.6.2012

Alle Direzioni dei
Centri per la Giustizia Minorile
LORO SEDI

e, p.c.: Al Capo Dipartimento f.f.
S E D E

Ai Presidenti delle Sezioni Minori
Delle Corti d'Appello
LORO SEDI

Ai Presidenti dei
Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Ai Procuratori c/o
I Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Ai Magistrati di Sorveglianza
c/o i Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Oggetto: minori degli anni 18 privi dell'esercente la potestà genitoriale. Attivazione di accordi per la nomina di tutori che garantiscano i diritti dei minori privi di riferimenti parentali affidati ai legali rappresentanti delle Comunità di tipo familiare e degli Istituti di assistenza pubblici o privati: Disposizioni Dipartimentali.

Come ben noto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 149/2001 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", i legali rappresentanti delle Comunità di tipo familiare e degli Istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sui minori che ospitano nei casi in cui l'esercizio della potestà dei genitori sia impedito. Gli stessi, inoltre, attivano la procedura per la nomina del tutore presso gli organi competenti entro 30 giorni dall'accoglienza dei minori.

La nomina di un tutore è fondamentale affinché i minori in condizioni di vulnerabilità, quali i minori stranieri privi di riferimenti parentali, spesso facili "prede" della criminalità organizzata, possano esercitare i propri diritti e "sfuggire", così, al circuito delinquenziale.

Resp. Proc. Rubino - Della Ripa

Infatti, i tutori possono assistere il minore in ogni procedura amministrativa, legale, psico-sociale, sanitaria e giurisdizionale. A titolo esemplificativo, come è già di vostra contezza, i tutori possono:

- formulare richiesta di asilo e/o di protezione internazionale ed assistere il minore durante tutta la procedura;
- richiedere un permesso per la minore età ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.P.R. 394/1999;
- richiedere un permesso per l'integrazione sociale e civile del minore ai sensi dell'art. 28, comma 1 a-bis) del D.P.R. 394/1999;
- richiedere un permesso ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies del D.P.R. 394/1999;
- segnalare al Questore, al Procuratore della Repubblica e al Magistrato di Sorveglianza, la necessità di un "permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale", qualora siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ai sensi dell'art.18 del decreto legislativo 286/98 e dell'art.16 della legge 40/98 e dell'art. 27 del D.P.R. 394/1999 sull'"Immigrazione".

Pertanto, si chiede a codeste Direzioni, attraverso anche il coinvolgimento delle Direzioni dei Servizi Minorili dipendenti, di implementare accordi e strategie per la realizzazione di politiche attive con gli Enti preposti a livello locale, con i Tribunali per i minorenni, le Procure presso i Tribunali per i minorenni, i Garanti dell'Infanzia e gli Uffici dei pubblici tutori dei minori, i Consigli Territoriali per l'immigrazione istituiti presso le Prefetture, l'Ordine degli Avvocati, i distretti scolastici ed il privato sociale maggiormente impegnati su tali tematiche, definendo Protocolli d'Intesa che impegnino le parti, ognuna per quanto di specifica competenza, a garantire la nomina di tutori ai minori privi dell'esercente la potestà genitoriale, affinché li informino sui loro diritti, li rappresentino e curino i loro interessi sin dal loro ingresso nel Paese, ovvero sin dal momento in cui vengono accolti nelle strutture che assistono gli immigrati irregolari (Centri di Accoglienza, Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo, Centri di identificazione ed espulsione).

E' pleonastico ribadire l'importanza di un raccordo con il Comitato Minori stranieri, i rispettivi Consolati e l'Organismo Centrale di Raccordo (OCR) presso il Ministero dell'Interno al fine di tutelare i diritti soggetti dei minori stranieri non accompagnati, al fine, per l'appunto, di prevenire il costituirsi di situazioni "pregiudizievoli" per i minori in questione.

Tale obiettivo sarà perseguito, ovviamente, come da prassi consolidata, anche attraverso la qualificata funzione di supporto professionale svolta dai mediatori culturali.

Si chiede a codeste Direzioni di continuare a promuovere e a rafforzare tutte quelle azioni necessarie per attivare la procedura per la nomina del tutore sopra accennata, dando disposizioni e supportando in tale attività i Direttori dei Servizi minorili dipendenti che ospitano minori privi di riferimenti parentali.

Si chiede, a tale fine, di notificare la presente nota ai Direttori dei Servizi Minorili afferenti la specifica competenza distrettuale.

Si segnala la pagina internet del Ministero dell'Interno ove sono indicati i referenti dei Consigli Territoriali per l'immigrazione delle Prefetture italiane:

<http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema004.html>. e, a titolo esemplificativo, la pagina internet del Garante dell'Infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio ove è presente un modello di Protocollo di Intesa

http://www.garanteinfanzia.regione.lazio.it/binary/prtl_garante_infanzia/garante_infanzia_argoment

[i/tutorivolontari.pdf](http://www.garanteinfanzia.regione.lazio.it/binary/prtl_garante_infanzia/garante_infanzia_argoment_i/tutorivolontari.pdf) di cui si allegano le copie, che formano parte integrate della presente.

Si chiede, pertanto di far conoscere entro il **13 luglio** 2012 gli accordi già intrapresi, le intese stipulate e le eventuali difficoltà incontrate e/o quelli che s'intende promuovere ed attivare o rivisitare. Assicurare.

IL DIRETTORE GENERALE
Serenella Pesarin

Pesarin

Ministero dell'Interno

Consigli territoriali per l'immigrazione

Compiono monitoraggi promuovendo iniziative e formulando proposte attraverso la collaborazione interistituzionale

Istituiti con il Dpcm del 18 dicembre 1999 ai sensi dell'art. 57 del DPR 31.8.1999 n. 394 in tutte le Prefetture, sono presieduti dai prefetti e composti da rappresentanti delle competenti amministrazioni locali dello Stato, della Regione, degli Enti locali, della camera di commercio, degli enti localmente attivi nell'assistenza agli immigrati, delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori extracomunitari. Compiono monitoraggi promuovendo iniziative e formulando proposte attraverso la collaborazione interistituzionale.



Ruolo ed operatività - dei CTI - Circolare Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione n 5 del 2 aprile 2009

I Consigli territoriali per l'immigrazione sono organismi fondamentali per monitorare in sede locale la presenza degli stranieri sul territorio e la capacità di assorbire i flussi migratori. Rappresentano una vera e propria risorsa per risolvere, in sinergia tra più soggetti istituzionali e non, i problemi connessi al fenomeno migratorio, per promuovere iniziative di integrazione e far pervenire ai "centro" proposte che emergono a livello provinciale.

Funzione strategica per una politica organica in materia di immigrazione

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione gestisce la rete dei referenti dei Consigli territoriali delle prefetture, assicurando la necessaria connessione fra centro e periferia e l'attuazione di indirizzi omogenei negli interventi in materia di immigrazione sul territorio.

Le iniziative adottate a livello locale intendono favorire e promuovere:

- la realizzazione di un'intensa collaborazione interistituzionale
- un'estesa concertazione sociale tra i vari soggetti presenti sul territorio rispetto all'analisi dei bisogni e delle difficoltà dei cittadini stranieri
- la programmazione di politiche di integrazione sociale degli immigrati, adatta alle diverse realtà territoriali
- l'attuazione di efficaci interventi di assistenza e di integrazione sociale degli stranieri

I Referenti dei Consigli Territoriali per l'immigrazione nelle prefetture di tutta Italia

Pubblicazioni

I Rapporto sull'attività dei Consigli Territoriali per l'immigrazione

II Rapporto sull'attività dei Consigli Territoriali per l'immigrazione

III Rapporto sull'attività dei Consigli Territoriali per l'immigrazione

Documentazione

Circolari ministeriali sui Consigli territoriali per l'immigrazione

Iniziative per diffondere la politica dell'inclusione: Progetto Sami e Guida fiscale

**Link
Correlati**

La direttiva fondo UNNRA 2007: 10 milioni di euro per progetti di integrazione e per il rilancio dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione

Iniziative CTI 2010 ripartite per regioni

Garante Infanzia e Adolescenza
Prot. n. 92 del 27/07/09

PROTOCOLLO D'INTESA FRA IL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DELLA REGIONE LAZIO E IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Considerato che la Regione Lazio vede la presenza di un numero sempre più alto di minori privi del supporto familiare ed in particolare di minori stranieri che si ritrovano nel nostro paese privi dell'assistenza di genitori o familiari;

Che appare sempre più evidente come la tutela legale a favore di minori deve essere esercitata in maniera completa ed efficace rappresentando il tutore colui che le istituzioni mettono a fianco di un soggetto debole, perché eserciti i compiti inerenti la potestà;

Che sussiste il divieto introdotto dall'art.3 della legge n.149 del 28 marzo 2001 di nominare quali Tutori direttori ed operatori di strutture di accoglienza presso le quali sono ospitati i minori;

Che parallelamente al crescente fabbisogno di tutori, per i motivi già esposti, si ravvisa in molte situazioni l'inopportunità di attribuire compiti di tutela legale a professionisti dei servizi territoriali, titolari delle prestazioni assistenziali, configurandosi spesso una sovrapposizione di ruoli che può determinare conflitti contrari all'interesse del minore;

Ritenendo, quindi, utile poter disporre di persone idonee a svolgere la funzione di tutori legali dei minori che non appartengano all'amministrazione di riferimento

VISTI

- I principi informativi della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dall'Italia con la legge n.176 del 27 maggio 1991, nella quale si delinea la figura del minore quale soggetto titolare di diritti;
- le norme contenute nella Convenzione Europea per l'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata dall'Italia con la legge 20 marzo 2003 n. 77
- le competenze e le responsabilità attribuite al Giudice Tutelare e al Tribunale per i Minorenni;
- la legge regionale del Lazio n. 38 del 28 ottobre 2002, la quale prevede fra le funzioni del Garante quella di promuovere la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela ed assicura inoltre consulenza e sostegno ai tutori o ed ai curatori nominati;

Ritenendo opportuno rafforzare la collaborazione fra il Tribunale per i Minorenni di Roma e il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Lazio (di seguito il Garante) concordando sull'opportunità di assumere iniziative in tema di formazione e assistenza di tutori volontari;

Si conviene quanto segue:

L'Ufficio del Garante curerà la formazione e l'aggiornamento di volontari disponibili a svolgere la funzione di tutore legale in favore di minori; per tale attività di formazione il Garante si avvarrà della collaborazione dei magistrati del Tribunale per i minorenni di Roma, dell'organizzazione internazionale "Unicef" e "Save The Children" visto il protocollo d'intesa sottoscritto dal Garante con le organizzazioni medesime;

L'ufficio del Garante si impegna a costituire l'Albo dei Tutori Volontari del Lazio, nel quale verranno inseriti i nominativi di coloro che avranno frequentato positivamente i corsi organizzati dall'ufficio del Garante;

Il Giudice minorile o il Giudice tutelare, competente per la nomina di tutore legale al minore, potrà attingere all'Albo dei tutori volontari per la nomina a tutore legale del soggetto minore di età;

Vengono fatte salve le disposizioni di cui al protocollo del Tribunale per i minorenni ed il Comune di Roma, riguardante i minori non riconosciuti alla nascita;

Al fine di garantire che la nomina di tutore risponda all'interesse superiore del minore privo dell'esercente la potestà, o il cui genitore è stato sospeso o dichiarato decaduto dalla potestà, oppure nel cui interesse si procede per la dichiarazione dello stato di adottabilità e successivamente per l'affidamento preadottivo, il giudice potrà attingere all'Albo dei tutori per individuare la persona più idonea a ricoprire detto ufficio. A tal fine nell'Albo andranno indicati per ogni nominativo: la residenza o il domicilio, l'età anagrafica, l'attività svolta, l'esperienza in campo minorile. Viene previsto che ogni tutore non possa esercitare più di 10 tutele contemporaneamente e dia la disponibilità a relazionarsi con continuità al Giudice minorile o al Giudice tutelare.

Il presente protocollo prevede la costituzione di Albi provinciali a cura del Garante.

Roma 27/7/09

Il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza
della Regione Lazio

Il Presidente del Tribunale
per i Minorenni di Roma